

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2190

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CARON)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(RIPAMONTI)

Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili

Seduta del 14 gennaio 1970

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legislazione sull'assistenza in favore della categoria dei ciechi civili ha avuto sviluppo dal 1954 in avanti, attraverso vari provvedimenti che hanno stabilito un trattamento economico a carattere continuativo per i non vedenti in condizioni di bisogno, in forma di « assegno a vita », poi trasformato in « pensione non reversibile », ed hanno, altresì, strutturato l'Opera nazionale per i ciechi civili come ente pubblico a carattere nazionale, impegnato in tale attività di protezione sociale.

In atto, l'importo del suddetto trattamento assistenziale è così determinato:

pensione non reversibile di lire 18.000 mensili per i ciechi assoluti;

pensione non reversibile di lire 14.000 mensili per i non vedenti con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.

Inoltre, per i non vedenti con residuo visivo non superiore ad un decimo, in entrambi gli occhi, che fruivano dell'assegno a vita di lire 10.000 mensili in base alla prima legge, del 1954, tale assegno è stato conservato per effetto di una successiva legge del 1962.

I ciechi assoluti, assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili, oltre che della predetta pensione di lire 18.000 mensili, fruiscono anche di una « indennità di accompagnamento » di lire 10.000 mensili, ridotta a lire 5.000 per

coloro che godono di altre forme pensionistiche.

Ora, per venire incontro alle ripetute e giustificate istanze della categoria ed avulo anche riguardo ad una proposta di legge di iniziativa parlamentare volta a migliorare il trattamento assistenziale di cui si tratta, sia nelle misure sia nei criteri per l'assistibilità, dopo varie intese tra i Ministeri interessati, è stato predisposto l'unito disegno di legge che tiene conto delle accennate istanze e prospettive.

Le previsioni di tale progetto normativo rispondono alle aspettative dei non vedenti e si concretizzano nei seguenti punti essenziali:

1) *Nuove misure delle pensioni:*

a) la pensione ai ciechi assoluti viene elevata da lire 18.000 a lire 32.000 mensili e la pensione ai non vedenti con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo viene elevata da lire 14.000 a lire 18.000 mensili (articolo 1);

b) per coloro che fruiscono della pensione a carico del Fondo sociale o di pensioni, rendite, assegni continuativi a carico di enti pubblici ovvero di proventi di qualsiasi natura di importo almeno uguale alla predetta pensione sociale, la pensione non reversibile viene fissata in lire 20.000 mensili, se ciechi assoluti, ed in lire 14.000 mensili, se non vedenti con residuo visivo non superiore ad un ventesimo (articolo 2);

c) per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici, o che facciano parte di comunità che provvedono al loro sostentamento, la pensione è stabilita in lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti, ed in lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo. Le stesse misure della pensione spetteranno a coloro che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, cioè ai non vedenti che non abbiano assolto prima del 25° anno di età l'obbligo scolastico (articolo 3).

2) *Concessione della 13ª mensilità* a tutti i ciechi assistiti dall'Opera nazionale per i cie-

chi civili, in analogia a quanto già disposto per gli anziani ultrasessantacinquenni ammessi alla « pensione sociale » (articolo 4).

3) *Concessione della indennità di accompagnamento* nella misura di lire 10.000 mensili a tutti i ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili (articolo 5), nonché ai ciechi assoluti non assistiti dalla detta Opera nazionale, qualora l'interessato e il coniuge non dispongano nel complesso di un reddito superiore al doppio della quota esente dall'imposta complementare (articolo 8).

È sancito, peraltro, il principio della non cumulabilità di tali indennità di accompagnamento con analoghi trattamenti concessi per uguale finalità (articolo 9).

4) *Nuovi criteri per l'assistibilità*, sotto il profilo delle condizioni economiche: in proposito, il disegno di legge stabilisce che la « pensione non reversibile », « l'indennità di accompagnamento » nonché « l'assegno a vita », conservato nei riguardi dei minorati con residuo visivo non superiore ad un decimo, spettano ai ciechi civili, sempreché l'interessato o il coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi (articoli 6 e 7).

Oltre alle suaccennate innovazioni salienti, il disegno di legge fissa il criterio del pagamento dei benefici economici con periodicità bimestrale, determinando le relative scadenze (articolo 10), e detta le norme per la valutazione delle domande e dei ricorsi pendenti, che per il periodo successivo al 31 dicembre 1969 dovranno essere decise sulla base dei criteri della nuova legge, senza ulteriore impulso di parte (articolo 11). Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della legge, che è valutato in 15.000.000.000 di lire per l'anno finanziario 1970, si provvederà mediante la riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 del bilancio del Ministero del tesoro (articolo 12).

L'ultimo articolo del disegno di legge (articolo 13) oltre a recare l'abrogazione delle varie disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con la nuova disciplina, sancisce la decorrenza della disciplina stessa con effetto dal 1° gennaio 1970.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Aumento della pensione non reversibile)

La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è aumentata:

da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;

da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

ART. 2.

(Ciechi che fruiscono di altri trattamenti)

Per coloro che fruiscono della pensione a carico del fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ovvero di trattamenti di pensione, rendite, assegni continuativi a carico di enti pubblici o di proventi di qualsiasi natura di importo almeno uguale alla pensione sociale stessa, la pensione non reversibile di cui al precedente articolo è stabilita nelle seguenti misure:

lire 20.000 mensili se ciechi assoluti;

lire 14.000 mensili se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Non sono considerati agli effetti di cui al comma precedente le pensioni di guerra, l'assegno vitalizio agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti, gli assegni familiari o trattamenti similari.

ART. 3.

(Ciechi ospitati in istituti di istruzione o di assistenza)

Per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici o che facciano parte di comunità che provvedono al loro sostentamento, la pensione non reversibile è stabilita nelle seguenti misure:

lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti;

lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

La pensione è dovuta nelle stesse misure di cui al comma precedente a coloro che si trovano nelle altre condizioni previste dal primo comma dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1962, n. 66.

ART. 4.

(Tredicesima mensilità)

Ai titolari della pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, nonché ai titolari dell'assegno disciplinato dall'articolo 19 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è corrisposta, con la mensilità di dicembre di ogni anno, una tredicesima rata di pensione o di assegno di pari importo.

Per le pensioni e gli assegni aventi decorrenza o che cessano nel corso dell'anno la tredicesima rata di cui al comma precedente è dovuta proporzionalmente al numero delle rate maturate nell'anno stesso.

ART. 5.

(Indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti).

A tutti i ciechi assoluti che hanno diritto alla pensione non reversibile di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3, l'indennità di accompagnamento istituita con la legge 28 marzo 1968, n. 406, è corrisposta, nella misura di lire 10.000 mensili, contestualmente al provvedimento di concessione della pensione.

Per i ciechi che, al 31 dicembre 1969, siano in godimento dell'indennità in misura ridotta, la maggiorazione è concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

ART. 6.

(Condizioni economiche)

La pensione non reversibile e l'indennità di accompagnamento di cui ai precedenti articoli spettano ai ciechi civili, sempre che l'interessato o il coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.

ART. 7.

Beneficiari dell'assegno a vita)

L'Opera nazionale per i ciechi civili continuerà la corresponsione in favore dei minorati aventi residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, dell'assegno di lire 10.000 mensili di cui siano in godimento, sempre che l'interessato o il coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.

ART. 8.

(Indennità di accompagnamento per i ciechi non aventi diritto alla pensione non reversibile)

L'indennità di accompagnamento nella misura di cui all'articolo 5 spetta, altresì, ai ciechi assoluti di età superiore agli anni 18, non aventi diritto alla pensione non reversibile, sempre che sia l'interessato che il coniuge non dispongano nel complesso di un reddito superiore al doppio della quota esente dalla imposta complementare.

A tali fini gli interessati debbono produrre all'Opera nazionale per i ciechi civili una istanza in carta libera, corredata da un certificato di nascita, da un certificato di un medico oculista attestante la cecità assoluta, nonché da una dichiarazione degli uffici finanziari concernente la posizione del richiedente e del coniuge agli effetti dell'imposta complementare.

L'indennità di accompagnamento è concessa, previo l'accertamento della cecità assoluta e delle condizioni economiche, dagli organi dell'Opera nazionale per i ciechi civili competenti per la concessione della pensione non reversibile.

Il godimento dell'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza.

Per le concessioni disposte, l'Opera ha la facoltà di effettuare in ogni tempo accertamenti sulla sussistenza delle condizioni per il godimento dell'indennità di cui al presente articolo.

ART. 9.

(Divieto di cumulo dell'indennità di accompagnamento)

L'indennità di cui agli articoli 5 ed 8 non è cumulabile con analoghi trattamenti concessi, a qualsiasi titolo, per uguale finalità, ivi compreso quello attribuito come complemento alla pensione di guerra.

ART. 10.

(Scadenza delle rate)

Le pensioni, l'assegno vitalizio e l'indennità di accompagnamento a carico dell'Opera nazionale per i ciechi civili sono pagati in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi

di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuare il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

ART. 11.

(Domande e ricorsi pendenti)

Le domande ed i ricorsi per la concessione della pensione non reversibile, presentati anteriormente al 1° gennaio 1970 e non ancora definiti, sono esaminati per quanto riguarda le condizioni economiche secondo le norme in vigore al 31 dicembre 1969 e, per il periodo successivo, presi in considerazione, senza ulteriore impulso di parte, secondo le disposizioni della presente legge.

ART. 12.

(Copertura della spesa)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1970 in 15.000 milioni di lire, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13.

(Effetto della legge — Abrogazione)

Tutte le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1970.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi 9 agosto 1954, n. 632, 10 febbraio 1962, n. 66, 10 agosto 1964, n. 718, 28 aprile 1968, n. 406 e nei regolamenti approvati con decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32 e 11 agosto 1963, n. 1329, che siano incompatibili con la presente legge.

Sono, altresì, abrogati gli articoli 27 della legge 21 luglio 1965, n. 903, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e 67 della legge 30 aprile 1969, n. 153.